

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21723-2011 proposto da:

COMUNE DI CALVENZANO (OMISSIS) (BG) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato MEREU GIACOMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BATTAGLIOLA MASSIMILIANO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PHARDIS SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 249/63/2010 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO - Sezione Staccata di BRESCIA del 18.5.2010, depositata il 14/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l'Avvocato Paolo Mereu (per delega avv.

Giacomo Mereu) che si riporta agli scritti;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto del 1 motivo del ricorso e per l'inammissibilità del 2 motivo.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva: La CTR di Milano ha accolto l'appello proposto dalla "Phardis srl" contro la sentenza n. 94/08/2008 della CTP di Bergamo che aveva respinto il ricorso proposto dalla stessa contribuente avverso cartella di pagamento per tassa di smaltimento rifiuti relativa all'anno 2006, avviso emesso dal comune di Calvenzano sul presupposto che la contribuente non avesse adempiuto al pagamento di quanto dovuto per le aree produttive nelle quali si producono rifiuti speciali, assimilati a quelli urbani a norma dello specifico regolamento comunale adottato in materia. La CTR ha motivato la propria decisione nel senso che - trattandosi di rifiuti da imballaggi di cui era prevista l'assimilazione a quelli urbani ex art. 8 del regolamento comunale per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti - avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 a mente del quale l'assimilazione ai rifiuti urbani è subordinata all'indicazione di "determinati criteri quali-quantitativi da individuarsi da parte dello Stato con apposita formulazione", mentre l'Amministrazione comunale aveva fatto riferimento a parametri di natura esclusivamente qualitativa, previsione che - non corrispondendo ai criteri stabiliti dalla legge - meritava di essere disapplicata. Nè si sarebbe potuta porre l'inerzia dello Stato a carico del contribuente, aggravandone ingiustamente la posizione tributaria. Il comune di Calvenzano ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte contribuente non si è costituita.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2) la parte ricorrente si duole del fatto che la omessa indicazione dei limiti quantitativi massimi delle tipologie di rifiuti speciali da esercizio di attività produttiva assimilati a quelli urbani sia stata ritenuta dal giudice del merito motivo di disapplicazione del regolamento comunale, senza considerare che la semplice individuazione (qualitativa) delle sostanze dovesse considerarsi frutto della opzione "per un'assimilazione indipendente dalle quantità dei rifiuti prodotti".

Le determinazioni del giudice del merito implicherebbero, d'altronde, che - in difetto dell'indicazione del limite quantitativo - anche la produzione di un solo grammo di rifiuto dovrebbe comportare l'esenzione dal pagamento della TARSU, con conseguente privazione di efficacia della previsione regolamentare. Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.P.R. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1) la parte ricorrente si duole ancora che il giudice del merito abbia violato la regola secondo cui per la sottoposizione all'obbligo del pagamento del tributo "è sufficiente la mera detenzione dei locali", senza che rilevi la concreta possibilità del contribuente di fruire del servizio di raccolta e smaltimento. La sentenza impugnata, al contrario, finiva per creare "una equivalenza non consentita dalla norma in esame, ossia che la produzione e l'autosmaltimento di rifiuti di imballaggio ...determini l'esclusione totale del produttore dal pagamento del corrispettivo".

Il primo dei detti motivi appare infondato, mentre il secondo appare inammissibilmente formulato perchè non inerente alla ratio decidendi della pronuncia impugnata, che attiene esclusivamente alla questione della necessaria specificazione dei limiti quantitativi dell'assimilazione, e perciò alle ragioni cui fa riferimento il solo primo motivo di impugnazione.

Quest'ultimo peraltro, come si è detto, appare non degno di essere condiviso, poichè contrastante con l'indirizzo giurisprudenziale costantemente adottato dalla Corte Suprema (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30719 del 30/12/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12752 del 02/09/2002;

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9631 del 13/06/2012) in subiecta materia:

"In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti urbani, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, previsto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali poichè l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato una cartella di pagamento in tema di TARSU, in quanto la delibera comunale che aveva disposto l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi "indipendenti dalle loro quantità" era illegittima, per mancata determinazione dei criteri quantitativi)". Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza ed inammissibilità.

Roma, 30 gennaio 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013.